

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 777

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI,
RESTA e DANIELI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1992

Delega al Governo per la regolamentazione delle professioni
sanitarie infermieristiche

ONOREVOLI SENATORI. - I progetti di legge volti a disciplinare le professioni infermieristiche ormai abbondano anche in questa legislatura, nei due rami del Parlamento, mentre la scorsa legislatura si chiudeva con la mancata approvazione del disegno di legge (atto Camera n. 5081) recante «Riforma delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche e di riabilitazione» che, pur da questa licenziato, non superava la seconda lettura da parte del Senato (atto Senato n. 3166) per la conclusione anticipata della legislatura.

Il testo cui si era pervenuti non era gradito da molte parti, tuttavia fu preso in considerazione, se non altro, come «passo in avanti» rispetto alla condizione di obbligata arretratezza alla quale la formazione, l'assetto e le condizioni di esercizio di tutte le professioni sanitarie non mediche erano e sono tuttora costrette.

La necessità di riqualificare la specificità delle professioni sanitarie e di rispondere rapidamente alle attese che l'assistenza prevede - anche alla luce della più recente normativa comunitaria - ci ha convinto ad operare una necessaria separazione della professione sanitaria infermieristica da quelle tecniche e di riabilitazione che, a loro volta, dovranno essere oggetto di relative materie legislative.

In quest'ottica riteniamo di perseguire lo scopo di una rapida ed urgente soluzione dell'annoso problema attraverso la formulazione di un disegno di legge di delega al Governo.

Presentiamo quindi questo disegno di legge che, in linea con le recenti deleghe concesse al Governo, propone di trovare una disciplina organica, completa ed adeguata alle necessità dell'assistenza sanitaria, tenendo presente - come abbiamo già detto - gli impegni che ci provengono dal

recepimento della normativa comunitaria, senza trascurare le esigenze etico-sociali e culturali che debbono accompagnare la sempre maggiore professionalità richiesta agli operatori sanitari. Tutto ciò senza dimenticare, ma al contrario tenendo ben presente, la grave condizione di crisi in cui versa il nostro sistema sanitario nazionale, così come sempre denunciato dal MSI-Destra nazionale, nel quale sempre più gravemente si inserisce la carenza di personale infermieristico e specializzato.

Allo stesso modo abbiamo previsto che venga disciplinata l'obbligatorietà del tirocinio, da frequentarsi nell'ambito del settore sanitario in cui si intende operare.

Sempre al fine di rendere al massimo la preparazione di questi fondamentali operatori sanitari, si è ritenuto necessario richiedere che il Governo disciplini nel dettaglio i requisiti necessari per poter accedere alla docenza dei corsi specifici a tutti i livelli.

Infine, anche dopo l'accesso al lavoro, ci siamo preoccupati di ricercare quelle garanzie che possano assicurare la massima professionalità ed il rispetto delle norme deontologiche; ecco perchè si incarica il Governo di provvedere all'eventuale istituzione di specifici ordini e collegi professionali con il compito di conservare i relativi albi professionali.

Si impone, pertanto, la individuazione di specifici corsi di studio che debbono essere previsti sia a livello universitario (ivi comprese le cosiddette lauree brevi) sia a livello di scuola media superiore; allo stesso tempo, una volta identificato il corso di studi, e conseguentemente i corrispondenti titoli, si debbono individuare le varie competenze: in altre parole dopo aver soddisfatto la fase formativa dell'infermiere, dobbiamo saperne individuare gli sbocchi profes-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sionali. A tal fine dovranno essere individuate le specifiche competenze del Ministero della sanità, delle regioni e degli altri organismi per una corretta programmazione sanitaria e la conseguente organizzazione dei servizi.

Onorevoli senatori, inutile sottolineare l'esigenza di una discussione da svolgersi in tempi brevissimi; è l'argomento stesso che impone l'immediato avvio dell'*iter* parlamentare che permetta di superare la precaria

condizione in cui è costretta ad operare questa importante figura professionale sanitaria.

Abbiamo la speranza che questo nuovo strumento, volto a riformare le professioni sanitarie infermieristiche, e che oggi il MSI-Destra nazionale formalizza nella presentazione di questo disegno di legge, possa ottenere la necessaria considerazione da parte di questo ramo del Parlamento per divenire quanto prima legge dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare in maniera organica la professione infermieristica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recepiscono le eventuali disposizioni comunitarie, ed abrogano ogni disposizione contrastante. Essi costituiscono l'unica fonte della disciplina della professione infermieristica.

Art. 2.

1. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono emanati dal Governo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la regolamentazione della professione sanitario-infermieristica nelle sue molteplici articolazioni, non assimilabile nè collegata alle altre professioni sanitarie tecniche e di riabilitazione;

b) disciplinare in dettaglio il corso di studi della professione infermieristica, di assistente sanitario visitatore e di ostetrica, ivi compresa la istituzione di uno specifico diploma di laurea e di corrispondenti dottorati di ricerca, secondo quanto disposto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) prevedere un corso di studi specifico a livello di scuola media superiore, della durata di cinque anni;

d) prevedere esami di Stato, sia a livello universitario che a quello inferiore, volti a conferire l'abilitazione all'esercizio della professione infermieristica;

e) individuare specificatamente l'attribuzione delle docenze a tutti i livelli;

f) prevedere la frequenza obbligatoria di uno o più corsi di tirocinio pratico-

professionale, da svolgersi nei vari settori della medicina;

g) definire l'ambito delle competenze professionali degli infermieri nel quadro della più ampia riforma del servizio sanitario nazionale;

h) definire le competenze del Ministero della sanità, a livello nazionale, e quelle delle Regioni, a livello locale, nell'ambito delle funzioni di programmazione del fabbisogno nazionale e regionale del personale infermieristico, di organizzazione dei servizi e della precisa e corretta utilizzazione del personale stesso secondo le specifiche funzioni ed abilitazioni;

i) prevedere l'iscrizione in specifici albi professionali da affidare ai corrispondenti ordini e collegi, che vigilano sul rispetto delle norme deontologiche.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di delega, il Governo presenta alle Camere il progetto relativo agli emanandi decreti legislativi, che vengono assegnati alle competenti Commissioni parlamentari. Queste esprimono il proprio parere entro i successivi venti giorni; se lo ritengono opportuno, possono rimettere i documenti stessi all'esame delle rispettive Assemblee.

2. I decreti legislativi di cui alla presente legge devono essere coordinati con gli altri adempimenti di competenza del Governo in relazione alla riforma sanitaria.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.